



PROPOSTA DI REGOLAMENTO

PER L'USO DELLE SALE E DEGLI SPAZI COMUNALI

da sottoporre all'esame ed alla approvazione del Consiglio Comunale

REGOLAMENTO PER L'USO DELLE SALE E DEGLI SPAZI COMUNALI

Art. 1 **(Oggetto)**

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo e l'uso da parte dei cittadini, singoli o associati, delle seguenti sale e spazi comunali:

- a) Sala del Consiglio Comunale al Palazzo Mosti;**
- b) Sale e spazi di Palazzo Paolo V;**
- c) Teatro Comunale;**
- d) Teatro di Palazzo De Simone;**
- e) Auditorium San Nicola;**
- f) Sale e spazi del Mulino Pacifico (struttura ex macello);**
- g) Galleria di Palazzo Bosco;**
- h) aree della Villa Comunale;**
- i) Hortus Conclusus.**

Art. 2 **(Gestione delle sale e degli spazi)**

1. Il segretario comunale, previo parere della Giunta Comunale, designa l'ufficio a cui compete la gestione delle sale e degli spazi comunali di cui all'art. 1, secondo il principio dell'unicità del riferimento per il cittadino.
2. L'Amministrazione Comunale garantisce la massima informazione sulla possibilità di utilizzo delle sale e degli spazi comunali da parte di tutti i cittadini, e provvede a fornirne adeguata comunicazione istituzionale, anche tramite il proprio sito internet.

Art. 3 **(Utilizzi)**

1. Le sale e gli spazi comunali di cui all'art. 1 possono essere adibite ai seguenti utilizzi:
 - a) Sala del Consiglio Comunale a Palazzo Mosti:** piccoli convegni, conferenze, dibattiti;
 - c) Sale e spazi di Palazzo Paolo V, Hortus Conclusus:** convegni, conferenze, mostre, dibattiti ed attività di spettacolo che non prevedano l'uso di scene e/o camerini;
 - d) Teatro Comunale, Teatro di Palazzo De Simone e Auditorium San Nicola:** convegni, conferenze, altre iniziative culturali, manifestazioni ed esposizioni di vario genere, anche con aspetti commerciali compatibili con le strutture, e spettacoli teatrali, musicali e di danza;
 - e) Mulino Pacifico ed aree della Villa Comunale:** intrattenimenti di varia natura, come ad esempio feste e piccoli spettacoli musicali e teatrali, che non prevedano l'utilizzo di scene e/o camerini;
 - f) Galleria di Palazzo Bosco:** mostre ed esposizioni.
2. L'utilizzo delle sale, degli spazi e delle aree di cui sopra da parte di soggetti terzi è subordinato alla priorità delle attività istituzionali dell'Amministrazione Comunale.
3. Nei periodi di campagna elettorale e referendaria non potrà essere a disposizione dei soggetti politici l'Hortus Conclusus.

Art. 4
(Modalità per ottenere la concessione)

1. La domanda di utilizzo delle sale e degli spazi comunali, redatta su apposito modulo reso disponibile sul sito internet istituzionale del Comune, deve essere indirizzata al Sindaco, di norma almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui si chiede l'utilizzo e presentata all'ufficio protocollo. Le domande saranno soddisfatte fatta salva la priorità delle iniziative promosse dall'Amministrazione comunale. Eventuali richieste presentate con un preavviso inferiore ai 15 (quindici) giorni previsti dovranno indicare le motivazioni di urgenza della richiesta.

2. Eventuali richieste di utilizzo delle sale e degli spazi da parte di settori e servizi dell'Amministrazione Comunale dovranno pervenire all'ufficio competente negli stessi tempi di cui al comma precedente.

Art. 5
(Domanda di concessione)

1. Nella domanda dovranno essere indicati la data in cui si intende avere in concessione la sala e/o gli spazi, l'utilizzo a cui verranno adibiti, l'orario di inizio e fine dello stesso, nonché la natura giuridica del richiedente.

2. Il richiedente, unitamente alla domanda, ha l'obbligo di sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità per eventuali danni causati dall'utilizzo della sala e/o dello spazio con la quale si obbliga al risarcimento dei medesimi.

Art. 6
(Concessione)

1. La concessione delle sale e degli spazi è subordinata al pagamento della tariffa stabilita dal successivo art. 8 e alla presentazione della documentazione comprovante l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, in relazione all'uso per il quale è stata richiesta la sala o lo spazio.

2. La concessione della sala e degli spazi è rilasciata dal responsabile dell'ufficio competente entro 5 giorni dalla richiesta.

3. Il Comune si riserva la facoltà di revocare le concessioni già rilasciate in caso di violazione di norme di legge o di norme del presente Regolamento da parte del concessionario o in caso di forza maggiore.

Art. 7
(Diniego di concessione)

1. L'eventuale diniego della concessione delle sale e degli spazi comunali deve essere motivato e comunicato per iscritto al richiedente, a cura dell'ufficio competente, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta.

Art.8
(Tariffa)

1. Gli importi delle tariffe sono stabiliti con delibera di Giunta Comunale, assunta su parere del Dirigente del Settore Finanze, da assumersi annualmente in occasione dell'approvazione del Bilancio di Previsione.
2. Le sale sono concesse in uso previo pagamento della tariffa approvata dalla Giunta Comunale.
3. La tariffa prevederà, comunque, l'esenzione dal pagamento per le associazioni ONLUS.

Art. 9
(Modalità generali di utilizzo delle sale e degli spazi)

1. Qualunque intervento di modificazione, integrazione delle attrezzature esistenti nelle sale, variazioni nell'impiantistica generale, o riassetto della sistemazione delle sale e degli spazi, in ordine alle modalità di presenza del pubblico, deve essere preventivamente autorizzato sulla scorta di adeguata e motivata documentazione (a firma di tecnico abilitato in caso norme vigenti lo richiedano); richiesta di agibilità e oneri conseguenti dipendenti dalle modificazioni succitate sono totalmente a carico dei richiedenti la concessione.
2. È assolutamente vietato mettere chiodi o staffe sia nei muri che nelle parti lignee, applicare manifesti, cartelloni o altro materiale informativo al di fuori degli spazi all'uopo predisposti.
3. È inoltre vietato ingombrare con espositori o strutture, anche facilmente rimovibili, i vani di accesso e le uscite di sicurezza delle sale e degli spazi.
4. L'Amministrazione Comunale provvede alle pulizie per quanto riguarda le strutture fisse in dotazione alle singole sale.
5. L'eventuale materiale depositato deve essere ritirato entro le 24 ore successive alla data di svolgimento della manifestazione, in caso contrario dovrà essere corrisposta all'Amministrazione Comunale la cifra corrispondente ad una intera giornata di utilizzo dei locali.
6. Il deposito di cui al comma precedente è consentito solo ed esclusivamente nel caso che non vi siano previste manifestazioni, in caso contrario l'Amministrazione Comunale si ritiene autorizzata allo sgombero del materiale depositato addebitando al concessionario le spese conseguenti.
7. È fatto divieto assoluto di manomettere o disattivare, anche momentaneamente, gli impianti delle luci di emergenza e per la rilevazione di incendi.
8. È pure vietato manomettere gli impianti elettrici o effettuare attacchi volanti, se non espressamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.
9. Per le sale e gli spazi sprovvisti di custode il concessionario dovrà ritirare le chiavi di accesso dall'incaricato, indicato nel provvedimento di concessione, il giorno stesso dell'utilizzo, firmando un apposito modulo di consegna. Le chiavi devono essere restituite tassativamente entro la giornata successiva all'utilizzo.

Art. 10
(Modalità di utilizzo delle sale e degli spazi per manifestazioni musicali o di prosa)

1. Le attrezzature necessarie alla realizzazione delle manifestazioni musicali o di prosa devono essere conformi alla normativa vigente in materia di pubblici spettacoli.

2. Le manifestazioni musicali e di spettacolo devono attenersi alle vigenti normative in materia di pubblica sicurezza e d'impatto acustico, nonché al vigente Regolamento di Polizia Municipale.

3. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali inadempimenti al presente articolo da parte dei concessionari delle sale e degli spazi.

Art. 11

(Responsabilità del concessionario verso terzi)

1. L'Amministrazione Comunale non risponderà di eventuali furti o danni che dovessero verificarsi alle strutture o alle attrezzature di proprietà dei richiedenti l'uso delle sale e degli spazi, nonché di eventuali incidenti che dovessero occorrere alle persone per fatti conseguenti alla realizzazione delle manifestazioni.

Art. 12

(Responsabilità del concessionario)

1. Il concessionario dovrà risarcire all'Amministrazione Comunale per eventuali danni arrecati alle sale ed agli spazi durante il loro utilizzo.

2. L'ammontare del risarcimento verrà determinato a seguito di perizia effettuata dagli uffici competenti, ferma restando l'applicazione della normativa vigente per le violazioni alle disposizioni contemplate nei regolamenti comunali.